

Regolamento per l'istituzione e funzionamento del Centro interdipartimentale "Sclerosi Laterale Amiotrofica – SLA - e Malattie del Motoneurone.

Articolo 1 – Istituzione

Presso l'Università degli Studi di Cagliari è istituito, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, il Centro Interdipartimentale Sclerosi Laterale Amiotrofica – SLA - e Malattie del Motoneurone (di seguito denominato Centro SLA), cui afferiscono, in sede di prima attivazione, il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, il Dipartimento di Scienze Biomediche, il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali.

Il Centro ha autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, secondo la normativa vigente e non può essere assegnatario di personale tecnico amministrativo.

Articolo 2 – finalità e motivazioni

Il centro SLA si propone come polo di attrazione e coordinamento delle attività di ricerca presenti nei dipartimenti proponenti con l'obiettivo di acquisire informazioni su frequenza e meccanismi di malattia, delineare approcci terapeutici e riabilitativi innovativi, incluso lo studio di ausili per comunicazione e mobilità, supportare il trasferimento dei risultati della ricerca preclinica e clinica alla pratica clinica e migliorare i livelli di assistenza e la qualità di vita delle persone affette e dei loro familiari.

In particolare, il centro ha le seguenti finalità:

1. sviluppare attività di ricerca clinica e preclinica finalizzate allo studio dei fattori di rischio e dei meccanismi responsabili dell'esordio e della progressione della malattia, all'identificazione di nuovi approcci terapeutici, allo sviluppo di strumenti di supporto alla comunicazione, alla mobilità e alla riabilitazione motoria del paziente, al miglioramento dei livelli di assistenza e della qualità di vita delle persone affette e dei loro familiari.
2. Collaborare con le strutture sanitarie preposte all'assistenza e alla cura della malattia al fine di: (i) acquisire dati e materiali clinico-laboratoristici da utilizzare nelle attività di ricerca del Centro; (ii) trasferire i risultati della ricerca alla pratica clinica.
3. Attivare rapporti di collaborazione, progettualità condivise e scambi scientifici di ricercatori e studenti con Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali.

4. Contribuire alla visibilità dell'Ateneo Cagliariitano in ambito nazionale e internazionale mediante partecipazione a bandi di ricerca scientifica e organizzazione/partecipazione ad incontri e convegni scientifici negli ambiti di riferimento.

5. Promuovere, in collaborazione con le associazioni di pazienti e familiari, attività divulgative che aumentino la conoscenza e sensibilità su questa patologia nella popolazione generale.

Per perseguire le finalità di cui sopra, il Centro ha natura interdipartimentale.

Articolo 3 – durata, istituzione, disattivazione

1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione; ha durata di 6 anni ed è rinnovato per uguale periodo, con delibera del Consiglio del Centro, adottata a maggioranza semplice degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Centro è disattivato previo parere espresso dal Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previa delibera dei dipartimenti interessati su proposta del Consiglio del Centro SLA, quest'ultima adottata a maggioranza semplice degli aventi diritto.

Articolo 4 -sede

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Cagliari, a cui compete la gestione amministrativa contabile del Centro.

Art. 5 – Componenti e collaboratori del Centro

1. Aderiscono al Centro:

a) i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca che ne hanno promosso l'istituzione e/o che possono contribuire allo stanziamento iniziale dei fondi con una quota di libera contribuzione;

b) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti ai Dipartimenti aderenti che collaborino attivamente alle attività del Centro, previa delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio del Centro a seguito della valutazione della richiesta degli interessati.

2. Allo svolgimento delle attività del Centro possono collaborare:

a) gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i dottorandi e gli specializzandi dei Dipartimenti che hanno promosso l'istituzione del Centro o che aderiscono successivamente;

b) personale interno all'Ateneo a diverso titolo, previo consenso degli interessati e d'intesa rispettivamente con i Direttori dei Dipartimenti di riferimento, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non condizionare l'attività istituzionale di ciascuna struttura.

Art. 6 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) il Comitato Scientifico.

Art. 7 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:

- a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) in prima applicazione dai membri fondatori del Centro (elenco in allegato A);
- c) da altri membri che possono essere nominati su proposta della maggioranza semplice del Consiglio e con delibera di ciascuna struttura aderente al Centro, fino a un massimo di 10 componenti aggiuntivi in totale.

2. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della seduta (anche per posta elettronica) e, in caso d'urgenza, con un preavviso di 48 ore. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. h). In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

3. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rinnovato, su proposta dei membri del Consiglio stesso, prima della scadenza del mandato, dai dipartimenti afferenti.

Art. 8 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo:

- a) approva le linee programmatiche della gestione del Centro e il piano di utilizzo dei fondi a disposizione;
- b) approva le richieste di finanziamento e il piano annuale delle attività del Centro;
- c) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di budget che confluirà nel budget del Dipartimento di riferimento per la relativa approvazione, coerentemente con il principio del bilancio unico. Le risultanze a consuntivo della gestione riferibile al Centro sono contenute in un documento descrittivo-contabile sull'attività svolta nell'esercizio, da trasmettere al Dipartimento di riferimento per l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, entro il 31 gennaio di ogni anno;

- d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;
- e) delibera sulle richieste di adesione dei Dipartimenti dell'Università;
- f) approva le richieste di adesione dei docenti e dei soggetti che ne facciano richiesta;
- g) individua i componenti del Comitato Scientifico tra soggetti interni ed esterni all' Ateneo mediante delibera assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio a seguito della valutazione del curriculum scientifico;
- h) delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la prosecuzione dell'attività del Centro;
- i) predispone la Relazione triennale sulle attività del Centro da trasmettere al Consiglio del dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, ai sensi del successivo articolo 13 comma 2 del presente regolamento;
- l) delibera su ogni altra iniziativa del Centro.

Art. 9 – Direttore del Centro

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
2. Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, nominato con decreto del Magnifico Rettore a seguito dell'elezione da parte del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e la carica è rinnovabile consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata le funzioni saranno svolte dal docente decano del Consiglio.
3. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
 - b) predispone il piano annuale delle attività e le relative richieste di finanziamento;
 - c) predispone la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento sede del Centro;
 - d) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
 - e) convoca e presiede il Consiglio;
 - f) trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte;
 - g) può stipulare, su delega del Consiglio di Dipartimento di riferimento, contratti e convenzioni relative ad attività di ricerca, conto terzi e formative di competenza del Centro.

5. Il Direttore designa un componente del Consiglio incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 10 – Comitato Scientifico

1. Fanno parte del Comitato Scientifico:

a) il Direttore del Centro, che lo presiede;

b) almeno un membro di ciascun Dipartimento aderente al Centro, nominato dal Consiglio di Dipartimento.

c) studiosi e ricercatori di chiara fama individuati dal Consiglio che delibera a maggioranza assoluta dei componenti e dopo la valutazione del curriculum vitae del soggetto che ne faccia richiesta e/o che sia stato indicato dal Direttore o da un componente del Consiglio del Centro.

2. Il Comitato Scientifico rimane in carica 6 anni e può essere rinnovato a meno che non pervenga espressa richiesta di rinuncia alla partecipazione o, su indicazione del Consiglio per gravi motivi.

3. I pareri del Comitato Scientifico sono presi a maggioranza assoluta dei presenti e non sono vincolanti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Direttore.

4. Il compito principale del Comitato Scientifico è quello di coadiuvare e sostenere la programmazione scientifica e le attività culturali e promozionali del Centro. Inoltre, il Comitato scientifico può: a) esprimere il parere sul programma annuale delle attività; b) formulare proposte sulle forme di collaborazione con altri enti organismi pubblici e privati di ricerca nazionali e internazionali c) esprimere una valutazione (non vincolante) sui progetti di ricerca e/o editoriali promossi dal Centro.

Art. 11 – Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre, compatibilmente con i principi di contabilità economica-patrimoniale in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

a) fondi stanziati dai Dipartimenti afferenti al Centro SLA;

b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;

c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;

d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;

e) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

2. I fondi a disposizione del Centro affluiscono nel budget del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica e sono gestiti dallo stesso con vincolo di destinazione al Centro medesimo.

Art. 12 – Personale, strutture, attrezzature

1. Il Centro può avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica e di personale esterno all'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
2. I Dipartimenti aderenti possono mettere a disposizione, per il regolare funzionamento del Centro, strumentazioni, aule e laboratori, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le spese di funzionamento delle strumentazioni, aule e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso.
3. Potrà inoltre essere promossa la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private interessate alle attività del Centro, al fine di ottenere personale, strutture ed attrezzature.

Art. 13 – Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

1. In caso di disattivazione del Centro, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature del Centro vengono riassegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Norme finali e transitorie

1. Il Consiglio del Centro è convocato, per la prima volta, dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica.
2. Il Centro sottopone all'esame del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica la relazione triennale circa l'attività svolta dal Centro, anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione del Centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione che, previo parere del Senato Accademico, conferma o nega la continuazione dell'attività del Centro.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme statutarie e regolamentari vigenti.

I docenti proponenti

:

Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica

Prof. Giovanni Defazio

Prof. Sabrina Giglio

Prof. Marco Monticone

Dipartimento di Scienze Biomediche

Prof. Anna R Carta

Dott. Alessio Squassina

Prof. Luigi Atzori

Prof. Valeria Sogos

Prof Cristina Cocco
Prof. Sebastiano Banni
Dott. Mariella Setzu
Prof. Aldo Manzin

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali

Prof. Massimiliano Pau

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica

Prof. Annalisa Bonfiglio
Prof. Danilo Pani
Prof Luigi Raffo